

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	RELEASE OF SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.		08/05/2008	JOINT STOCK COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	ALBERTO ASPESI & C. S.P.A.		
Street Address:	VIA BRERA, 9		
City:	20121 MILANO (MI)		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 5			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	3025540	ASPE51	
Registration Number:	2661059	ASPESI	
Registration Number:	2623916	ALBERTO ASPESI	
Registration Number:	2349876	ASPESI	
Registration Number:	1220067	ALBERTO ASPESI	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(216)579-6073		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	216-579-1700		
Email:	lpittman@pearne.com		
Correspondent Name:	JOHN P. MURTAUGH/PEARNE & GORDON LLP		
Address Line 1:	1801 EAST 9TH STREET, SUITE 1200		
Address Line 4:	CLEVELAND, OHIO 44114-3108		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	BUG-J2892		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			

CH \$140.00 3025540

Name: JOHN P. MURTAUGH
Address Line 1: 1801 EAST 9TH STREET, SUITE 1200
Address Line 4: CLEVELAND, OHIO 44114-3108

NAME OF SUBMITTER:	JOHN P. MURTAUGH
Signature:	/johnpmurtaugh/
Date:	09/10/2008

Total Attachments: 54

source=CONTRACT OF PLEDGE#page1.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page2.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page3.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page4.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page5.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page6.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page7.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page8.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page9.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page10.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page11.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page12.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page13.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page14.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page15.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page16.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page17.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page18.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page19.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page20.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page21.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page22.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page23.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page24.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page25.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page26.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page27.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page28.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page29.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page30.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page31.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page32.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page33.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page34.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page35.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page36.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page37.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page38.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page39.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page40.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page41.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page42.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page43.tif

source=CONTRACT OF PLEDGE#page44.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page45.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page46.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page47.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page48.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page49.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page50.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page51.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page52.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page53.tif
source=CONTRACT OF PLEDGE#page54.tif

NOTAIO LUIGI CECALA - Via Santa Maria Segreta, 7/9 - 20123 MILANO - Tel.: 02.89.010.015 - Fax 02.726.301.69

Registrato a Milano
Il 05-08-2008
al n° 22608
Serie AT
Esati € 168,00=

CONTRATTO DI PEGNO SU MARCHI

tra



- (1) Alberto Aspesi & C. S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Brera n. 9, capitale sociale pari a Euro 5.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02683610139 (di seguito, la "Costituente") in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente contratto (il "Contratto di Pegno");

da un lato -

e

- (2) Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., una società di diritto italiano, con un capitale sociale di Euro 410.027.832,50, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00714490158, in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Contratto di Pegno (di seguito "Mediobanca", la "Controparte Hedging" e anche la "Banca Agente");

e

- (3) Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., una società con un capitale sociale di Euro 369.600.000, con sede legale in Milano, Corso Europa n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00714470150, in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Contratto di Pegno (di seguito "Centrobanca");

e

- (4) Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., una società con un capitale sociale di Euro 1.060.190.000, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150, in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Contratto di Pegno (di seguito "BPM");

e


- (5) MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., una società con un capitale sociale di Euro 231.117.762,51, con sede legale in Firenze, Viale Mazzini n. 46, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 00816350482, in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Contratto di Pegno (di seguito "MPS");

e

- (6) Efibanca S.p.A., una società con un capitale sociale di Euro 109.696.566,00, con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lodi al n. 04114020961, in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Contratto di Pegno (di seguito "Efibanca");

e

- (7) Unicredit Corporate Banking S.p.A., una società con un capitale sociale di Euro



4.107.904.696,00, con sede legale in Verona, Via Giuseppe Garibaldi n. 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona al n. 03656170960, in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Contratto di Pegno (di seguito "UCB" e, assieme a Mediobanca, Centrobanca, BPM, MPS, Efibanca e UCB, collettivamente, i "Finanziatori");

- dall'altro lato -

premessi che

- (A) in data 6 maggio 2008 la Costituente (all'epoca Aspia S.r.l.), da un lato, e Mediobanca, dall'altro, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento denominato "*Facilities Agreement*" (il "**Contratto di Finanziamento**") in base al quale sono state erogate alla Costituente alcune linee di credito per un importo complessivo pari ad Euro 93.000.000,00 (le "**Linee di Credito dell'Acquisizione**"). Sempre in data 6 maggio 2008 Alberto Aspesi & C. S.p.A. (la "**Target**") ha aderito ex art. 1332 del Codice Civile al Contratto di Finanziamento in base al quale è prevista l'erogazione alla Target di due linee di credito per un importo complessivo pari ad Euro 20.000.000,00 (le "**Linee di Credito della Target**") e, assieme alle Linee di Credito dell'Acquisizione, collettivamente, le "**Linee di Credito**"; le Linee di Credito sono meglio descritte nell'Allegato (A) del presente Contratto di Pegno;
- (B) in data 26 giugno 2008 la Costituente ha sottoscritto con la Controparte Hedging un contratto di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse in relazione al 60% dell'ammontare delle Linee di Credito dell'Acquisizione (il "**Contratto di Copertura del Rischio Tasso**"), i cui termini e condizioni sono documentati dalle lettere di cui all'Allegato (B);
- (C) in data 1 agosto 2008 (la "**Data di Efficacia della Fusione**") è divenuta efficace la fusione per incorporazione ex art. 2501-bis del Codice Civile della Target in Aspia S.r.l., la quale in pari data ha mutato la propria denominazione e tipo sociale in Alberto Aspesi & C. S.p.A., proseguendo in tutti i rapporti giuridici che facevano capo alla Target (incluse le Linee di Credito della Target) (la "**Fusione**");
- (D) a seguito della Fusione la Costituente è divenuta titolare di una serie di marchi nazionali, comunitari e internazionali, denominazioni e segni distintivi utilizzati nell'ambito della propria attività così come attualmente esercitata, meglio individuati nella lista di cui all'Allegato D del presente Contratto di Pegno, registrati, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, presso gli Uffici Brevetti e Marchi di singoli Paesi (i "**Marchi**");
- (E) con atto datato 7 maggio 2008, autenticato dal Dott. Luigi Cecala, Notaio in Milano, N. Rep. 28395, N. Racc. 7965, come modificato in data 22 maggio 2008 con atto autenticato dal notaio Luigi Cecala di Milano, N. Rep. 28514, N. Racc. 8016, la Target ha costituito in pegno i Marchi a favore di Mediobanca a garanzia delle Linee di Credito della Target (il "**Primo Pegno**");
- (F) la Costituente intende (i) garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e dal Contratto di Copertura del Rischio Tasso mediante, tra l'altro, la costituzione del Pegno sui Marchi (come di seguito definito) a favore dei Creditori (come di seguito definiti), secondo i termini di cui al presente Contratto di Pegno nonché (ii) costituire il medesimo pegno a favore della Futura Controparte Hedging (come di seguito definita) a garanzia dei



TRADEMARK

REEL: 003850 FRAME: 0054

Contratti di Hedging (come di seguito definiti) in base al presente Contratto di Pegno.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Pegno.

I termini definiti nel Contratto di Finanziamento avranno il medesimo significato qualora utilizzati in inglese nel presente Contratto di Pegno.

1.2 Definizioni

Oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel Contratto di Pegno, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente articolo 1.2 (Definizioni) per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"**Accordo di Madrid**": significa l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, come successivamente modificato e integrato.

"**Allegato/i**": significa ciascuno degli allegati al Contratto di Pegno.

"**Atto di Estensione**": ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo (ix) dell'articolo 8 (*Impegni della Costituente*).

"**Banca Agente**": ha il significato indicato in epigrafe.

"**Codice**": significa il codice civile italiano.

"**Codice della Proprietà Industriale**": significa il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 come successivamente modificato e integrato.

"**Contratti di Hedging**": significa i contratti di copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di cambio che saranno sottoscritti dalla Costituente con la Controparte Hedging ai sensi del Contratto di Finanziamento e della *Hedging Letter* (come definita nel Contratto di Finanziamento).

"**Contratto di Copertura del Rischio Tasso**" ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (B).

"**Contratto di Finanziamento**": ha il significato ad esso attribuito nella premessa sub (A).

"**Contratto di Pegno**": significa il presente contratto.

"**Controparte Hedging**": ha il significato indicato in epigrafe.

"**Costituente**": significa Alberto Aspesi & C. S.p.A.

"**Credito Garantito**" ovvero "**Crediti Garantiti**": significa (i) rispettivamente i crediti e i crediti garantiti ai sensi dell'articolo 3 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Finanziamento, e (ii) rispettivamente i crediti e i crediti garantiti ai sensi dell'articolo 3 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno.



tutti i crediti indicati ai sensi dell'articolo 3 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno nonché (ii), successivamente e subordinatamente alla stipula di un Atto di Estensione, tutti e ciascuno dei crediti garantiti ai sensi di tale Atto di Estensione.

"**Creditori**": significa (i) la Banca Agente, ovvero ogni altro soggetto che sia nominato quale Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento, collettivamente e singolarmente i Finanziatori nonché la Controparte Hedging e/o qualsiasi loro successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa dei diritti spettanti a tali Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento ovvero alla Controparte Hedging ai sensi del Contratto di Copertura del Rischio Tasso, e/o qualsiasi soggetto dagli stessi indicato anche ai fini di esercitare i diritti ai sensi e per gli effetti del presente Contratto di Pegno nonché (ii), a seguito di e subordinatamente alla stipula di un Atto di Estensione, la Futura Controparte Hedging.

"**Data di Efficacia della Fusione**" ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (C).

"**Documentazione Finanziaria**" ha lo stesso significato attribuito al termine "*Finance Document*" nel Contratto di Finanziamento.

"**Finanziatori**" ha il significato indicato in epigrafe.

"**Fusione**" ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (C).

"**Futura Controparte Hedging**" significa il soggetto e/o i soggetti con i quali la Costituente sottoscriverà i Contratti di Hedging.

"**Giorno Lavorativo**": ha lo stesso significato attribuito al termine *Business Day* nel Contratto di Finanziamento.

"**Inadempimento**": significa il verificarsi di un evento per il quale la Banca Agente abbia proceduto a dichiarare la decadenza del beneficio del termine, il recesso ovvero la risoluzione del Contratto di Finanziamento ai sensi delle previsioni dello stesso.

"**Legge Fallimentare**": indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

"**Linee di Credito**" ha il significato ad esso attribuito nella premessa (A).

"**Linee di Credito dell'Acquisizione**" ha il significato ad esso attribuito nella premessa (A).


"**Linee di Credito della Target**" ha il significato ad esso attribuito nella premessa (A).

"**Marchi**": ha il significato ad esso attribuito nella premessa (D).

"**Marchi ICI**": significa i marchi italiani e i marchi comunitari come indicati nella parte I (*Marchi ICI*) dell'Allegato D.

"**Marchi Nazionali Stranieri**": significa i marchi nazionali stranieri e le frazioni straniere di marchi internazionali indicati nella Parte II (*Marchi Nazionali Stranieri*) dell'Allegato D.

"**Oggetto del Pegno**": ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 3 (*Oggetto del Pegno*) del presente Contratto di Pegno.



"Pegno": significa ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Contratto di Pegno.

"Primo Pegno": ha il significato ad esso attribuito nella premessa (E).

"Procedure Concorsuali": ha lo stesso significato attribuito al termine *Insolvency Proceeding* nel Contratto di Finanziamento.

"Protocollo di Madrid": significa il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, come successivamente modificato e integrato.

"Regolamento sul marchio comunitario": significa il Regolamento 40/94 CE del 20 dicembre 1993 sul Marchio Comunitario, come successivamente modificato e integrato.

"Regolamento di attuazione comune": significa il Regolamento di attuazione comune dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid.

"Soggetto Adempiente" significa qualunque soggetto che abbia soddisfatto, in tutto o in parte, i Crediti Garantiti.

"Vincolo": ha lo stesso significato attribuito al termine *Security* nel Contratto di Finanziamento.

2. OGGETTO DEL PEGNO.

2.1 Costituzione del Pegno

La Costituente con il presente Contratto di Pegno costituisce un diritto reale di garanzia sui Marchi indicati nell'Allegato D, in conformità alle norme sulla trascrizione e la pubblicità del tipo di marchio considerato e cioè, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 138 e 140 del Codice della Proprietà Industriale, ai sensi degli articoli 19 e 23 del Regolamento sul Marchio Comunitario, ai sensi degli articoli 9 dell'Accordo di Madrid, 9-bis del Protocollo di Madrid e 20 del Regolamento di attuazione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, ovvero, ove non fossero applicabili le precedenti disposizioni, ai sensi delle disposizioni sulla trascrizione e sulla pubblicità dei titoli di proprietà intellettuale previste dagli ordinamenti di singoli Paesi interessati, congiuntamente a favore di ciascuno dei Creditori a garanzia dei Crediti Garantiti (così come definiti al successivo articolo 3).

2.2 Indicazione dei beni Oggetto del Pegno

I beni e i diritti indicati nel presente articolo 2 (Oggetto del Pegno) e costituiti in pegno in forza del presente Contratto di Pegno sono qui di seguito complessivamente identificati come l' "Oggetto del Pegno".

3. CREDITI GARANTITI

3-1 Crediti garantiti dal Pegno

Il Pegno garantisce - congiuntamente e per l'intero loro valore - l'adempimento di tutti i crediti esistenti e/o futuri, dei Creditori, derivanti dal o connessi al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Copertura del Rischio Tasso, nonché ogni obbligazione di pagamento derivante dal, o comunque connessa al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Copertura del Rischio Tasso, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, commissioni e oneri, e



dovuti dalla Costituente in base al Contratto di Finanziamento;

- (ii) ogni credito per il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni ed altri indennizzi, rimborso di indennità, imposte e tasse (inclusi gli incrementi degli importi da pagare dovuti a maggiori imposte) ovvero altre somme dovute dalla Costituente ai Creditori in base ai termini del Contratto di Finanziamento;
- (iii) ogni credito avente ad oggetto la restituzione e/o il rimborso di uno o più pagamenti effettuati dalla Costituente ai Creditori ai sensi del Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo e/o spesa ad esso relativo;
- (iv) ogni altro credito avente titolo nel Contratto di Finanziamento, ovvero ogni credito per il recupero di spese ed oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute ai sensi dello stesso ovvero all'esercizio dei diritti aventi causa nel Contratto di Finanziamento;
- (v) ogni credito derivante dal Contratto di Copertura del Rischio Tasso, ivi inclusi quelli derivanti dall'eventuale risoluzione o chiusura in via anticipata del medesimo; nonché
- (vii) tutti i costi, gli oncri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenuti e ogni altra somma corrisposta dai Creditori ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del Contratto di Pegno nonché dell'esercizio dei diritti dei Creditori derivanti dal Contratto di Pegno.

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

4.1 Irrilevanza degli adempimenti parziali


Senza pregiudizio di quanto previsto dal successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti e non potrà estinguersi fino alla data in cui tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente ed incondizionatamente soddisfatti ai sensi della Documentazione Finanziaria.

4.2 Irrilevanza degli adempimenti effettuati prima della scadenza

Senza pregiudizio di quanto previsto dal successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno) nel caso in cui alcuno dei Crediti Garantiti sia stato rimborsato antecedentemente alla sua data di scadenza, come originariamente prevista ai sensi della Documentazione Finanziaria in cui esso trova causa, il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità fino alla data in cui tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente ed incondizionatamente soddisfatti ai sensi della Documentazione Finanziaria.

Senza pregiudizio di quanto previsto dal successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno), le disposizioni di cui al precedente paragrafo del presente articolo 4.2 (Irrilevanza degli adempimenti effettuati prima della scadenza) troveranno applicazione anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in favore dei Creditori antecedentemente alla sua data di scadenza come originariamente prevista nella Documentazione Finanziaria:

- (i) ai sensi della Documentazione Finanziaria nonché di qualsiasi disposizione contrattuale, patto, accordo (in qualunque momento stipulato tra la Costituente e i Creditori), che consenta alla Costituente di fissare unilateralmente una data anticipata di rimborso di tutto o parte del relativo Credito Garantito;



- ito,
ità,
te)
di
- (ii) ai sensi della Documentazione Finanziaria nonché di qualsiasi disposizione contrattuale, patto, accordo (in qualunque momento stipulato tra la Costituente e i Creditori), ai sensi dei quali la Costituente sia obbligata al rimborso anticipato di tutto o parte del Credito Garantito;
- (iii) in relazione all'esercizio da parte dei Creditori del diritto, previsto nella Documentazione Finanziaria, di dichiarare decaduta la Costituente dal beneficio del termine in relazione al Credito Garantito del cui rimborso si tratta (ai sensi della Documentazione Finanziaria) ovvero di recedere dal e/o risolvere la Documentazione Finanziaria.

nti
no
re,
il
llo

4.3 Garanzia non esaustiva

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui i Creditori possano, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

lli
na
di

4.4 Irrilevanza delle modifiche

Il Pegno rimarrà valido ed efficace indipendentemente da successive modifiche apportate alla Documentazione Finanziaria e/o ai Crediti Garantiti ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso e di cessione totale o parziale della Documentazione Finanziaria o dei Crediti Garantiti in esso aventi causa.

4.5 Conservazione della garanzia

Senza pregiudizio di quanto previsto nel successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno), le parti del presente Contratto di Pegno convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del Codice, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale della Documentazione Finanziaria e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora la Costituente, o terzi nell'interesse della stessa provvedano a rimborsi parziali o anticipati ai sensi della Documentazione Finanziaria o i Creditori effettuino remissione parziale dei Crediti Garantiti, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso dai Creditori.

ri
te
o
ti

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

5.1 Formalità per la costituzione del Pegno

Fermo restando il disposto del precedente articolo 2.1 (Costituzione del Pegno), la Costituente si impegna relativamente all'Oggetto del Pegno a:

- li
a
n
a
- (i) trascrivere il presente Contratto di Pegno in favore dei Creditori nel registro di riferimento, in conformità alle norme sulla trascrizione e la pubblicità del tipo di marchio considerato e cioè, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, gli Uffici Marchi e Brevetti dei singoli Paesi, nonché presso ogni altro ufficio competente, in base alle relative norme di riferimento e cioè, a seconda dei casi, agli articoli 138 e 140 del Codice della Proprietà Industriale, agli articoli 19 e 23 del Regolamento sul Marchio Comunitario, agli articoli 9 dell'Accordo di Madrid, 9-bis del Protocollo di Madrid e 20 del Regolamento di attuazione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, nonché,

ove le precedenti disposizioni non fossero applicabili, ai sensi delle disposizioni sulla trascrizione e sulla pubblicità dei titoli di proprietà intellettuale previste dagli ordinamenti di singoli Paesi interessati, congiuntamente a favore di ciascuno dei Creditori a garanzia dei Crediti e ad adempiere ad ogni necessaria formalità connessa, entro i seguenti termini:

- (a) quanto ai Marchi ICI, entro 8 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Pegno;
 - (b) quanto ai Marchi Nazionali Stranieri, entro 25 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Pegno;
- (ii) dare comunicazione alla Banca Agente, della trascrizione effettuata a norma del paragrafo che precede ed a trasmettere la documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima, non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 7 Giorni Lavorativi successivi al compimento delle formalità di cui al precedente paragrafo (i).

La Costituente presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità, in caso di suo inadempimento, da parte della Banca Agente o di soggetto da questa indicato, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento delle medesime.

5.2

Formalità per la cancellazione del Primo Pegno

- (a) Con la sottoscrizione del presente Contratto di Pegno Mediobanca presta il proprio consenso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 (Rilascio del Pegno) del contratto con cui è stato creato il Primo Pegno, alla cancellazione del Primo Pegno creato sui Marchi (i cui estremi sono indicati nell'Allegato D), purché la stessa avvenga in sostanziale contestualità al perfezionamento a favore dei Creditori delle formalità di cui al precedente paragrafo 5.1 (Formalità per la costituzione del Pegno), e autorizza la Costituente a produrre copia del presente Contratto di Pegno, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, gli Uffici Marchi e Brevetti dei singoli Paesi, nonché presso ogni altro ufficio competente, affinché sia effettuata la cancellazione del Primo Pegno in base alle relative norme di riferimento e cioè, a seconda dei casi, in base all'articolo 140, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale, alla regola 35 del Regolamento CE 13 dicembre 1995 n. 2868, nonché, ove le precedenti disposizioni non fossero applicabili, ai sensi delle disposizioni sulla trascrizione e sulla pubblicità dei titoli di proprietà intellettuale previste dagli ordinamenti dei singoli Paesi interessati.
- (b) Mediobanca autorizza altresì la Costituente a compiere ogni altra formalità che si dovesse rendere necessaria al fine di rendere opponibile, nei confronti dei terzi, la cancellazione del Primo Pegno, purché tale cancellazione avvenga in sostanziale contestualità al perfezionamento a favore dei Creditori delle formalità di cui al precedente paragrafo 5.1 (Formalità per la costituzione del Pegno).

5.3

Ulteriori formalità

La Costituente si impegna altresì a sottoscrivere gli ulteriori atti e/o documenti ed intraprendere le ulteriori azioni o formalità che la Banca Agente ritenga ragionevolmente necessarie al fine di:



- (i) perfezionare e/o proteggere i diritti di garanzia costituiti o da costituirsi ai sensi del presente Contratto di Pegno, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione, ove ragionevole avuto riguardo all'interesse dei Creditori, di ulteriori atti ricognitivi del Pegno e l'apposizione di ulteriori annotazioni;
- (ii) consentire alla Banca Agente e/o ai Creditori di esercitare e tutelare in giudizio o in qualsiasi altra sede dagli stessi ritenuta opportuna (ponendo in essere al riguardo ogni più opportuna iniziativa) i propri diritti derivanti dal presente Contratto di Pegno.

5-4 **Deroga all'articolo 22.32 (*Transaction Security following Permitted Merger*) del Contratto di Finanziamento**

Con la stipula del presente Contratto di Pegno, per quanto occorrer possa, i Finanziatori confermano il proprio consenso, anche ai sensi dell'articolo 35 (*Amendments and waivers*) del Contratto di Finanziamento, ad estendere il termine per il perfezionamento del Pegno in conformità a quanto previsto ai sensi del precedente paragrafo 5.1 (Formalità per la costituzione del Pegno) del presente Contratto di Pegno, in deroga alla previsione di cui all'articolo 22.32 (*Transaction Security following Permitted Merger*) del Contratto di Finanziamento che prevedeva l'obbligo di perfezionare il presente Pegno entro la Data di Efficacia della Fusione.

6. **DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DALLA COSTITUENTE**

6.1 **Dichiarazioni e garanzie**

Senza che quanto previsto nel presente articolo 6 (Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dalla Costituente) possa pregiudicare in alcun modo quanto dichiarato e garantito dalla Costituente nella Documentazione Finanziaria, la Costituente dichiara e garantisce a favore dei Creditori quanto segue:

- (i) la Costituente è legittima ed esclusiva titolare dei Marchi;
- (ii) i Marchi sono liberi da ogni Vincolo (fatta eccezione per il Primo Pegno, le garanzie costituite ai sensi del presente Contratto di Pegno e per le garanzie di cui al paragrafo (a) della definizione di *Permitted Securities* di cui al Contratto di Finanziamento), non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo e sono liberamente trasferibili;
- (iii) i Marchi sono stati regolarmente registrati e/o depositati, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, presso gli Uffici Brevetti e Marchi di singoli Paesi, come indicato in Allegato D;
- (iv) i Marchi sono validi e il loro attuale utilizzo non comporta la violazione di marchi o di altri diritti di terzi in ogni loro aspetto sostanziale;
- (v) i Marchi sono sostanzialmente tutti i marchi necessari per lo svolgimento dell'attività della Costituente o delle società appartenenti al suo gruppo così come attualmente esercitate;
- (vi) ogni imposta e tassa per il mantenimento dei Marchi è stata regolarmente pagata e sono stati effettuati tutti i necessari rinnovi;



- (vii) fatta eccezione per le *Permitted IP Licenses* (come definite nel Contratto di Finanziamento), per il Primo Pegno e per il presente Pegno, la Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione dell'Oggetto del Pegno, né trasferito o ceduto in licenza, anche non esclusiva, i beni costituenti l'Oggetto del Pegno, né ha assunto alcun impegno di trasferire o cedere in licenza, anche non esclusiva, a terzi il suo diritto sui Marchi;
- (viii) per quanto a conoscenza della Costituente, non sono pendenti né sono state minacciate per iscritto innanzi ad autorità giudiziarie, amministrative e/o arbitrali, azioni, procedimenti giudiziali, arbitrali o amministrativi in relazione all'Oggetto del Pegno e/o che possano pregiudicare la validità e/o efficacia e/o opponibilità del presente Contratto di Pegno e/o l'esecutibilità del Pegno;
- (ix) con il compimento delle formalità di cui ai precedenti articoli 5.1 (Formalità per la costituzione del Pegno) e 5.2 (Formalità per la cancellazione del Primo Pegno), il Pegno darà origine ad un diritto reale di garanzia valido, efficace ed opponibile ai terzi, a favore dei Creditori a garanzia del puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, fatte salve in tutti i casi le *Legal Reservations* ai sensi del Contratto di Finanziamento (e come ivi definite).

6.2 Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate dalla Costituente alla stipula del presente Contratto di Pegno ed in occasione di ogni atto volto alla costituzione e/o perfezionamento del Pegno con riferimento ai fatti ed alle circostanze al momento esistenti.

7 CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEI CREDITORI

7.1 Cessione dei diritti

La Costituente accetta fin d'ora irrevocabilmente che il Pegno permarrà nella sua integrità e potrà essere trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso della stessa Costituente, quale effetto legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte dei Creditori della Documentazione Finanziaria o dei Crediti Garantiti, a condizione che la cessione sia effettuata ai sensi della Documentazione Finanziaria. Al riguardo, la Costituente si impegna a sottoscrivere ogni atto, documento, scrittura o certificato necessario, secondo il ragionevole giudizio dei Creditori (ivi compresa la dichiarazione di cui all'Allegato 8.2), per assicurare l'efficacia del Pegno e/o delle previsioni contenute nel presente Contratto di Pegno.

7.2 Effetti della cessione

Ai fini del Pegno la cessione, in tutto o in parte, della Documentazione Finanziaria o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto o di cessione di credito, secondo il caso, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sulla Documentazione Finanziaria o sul Credito Garantito esistenti al momento del perfezionamento della cessione.

7.3 Formalità di annotazione o trascrizione

Senza pregiudizio di quanto previsto nel precedente articolo 7.2 (Effetti della cessione), la Costituente accetta che i Creditori, ovvero la Banca Agente in loro nome e per loro conto, potranno/potrà in ogni momento, in caso di inadempimento da parte della Costituente, effettuare presso gli uffici di riferimento, e cioè a seconda dei casi, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale,



gli Uffici Brevetti e Marchi di singoli Paesi ovvero ogni altro ufficio competente, una trascrizione riportante il trasferimento o la cessione dei Crediti Garantiti ed il conseguente trasferimento del Pegno.

8. IMPEGNI DELLA COSTITUENTE

In aggiunta agli impegni a carico della Costituente ai sensi della Documentazione Finanziaria, e fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalla Documentazione Finanziaria di cui la Costituente è parte nonché quanto diversamente consentito ai sensi della stessa, la Costituente dovrà:

- (i) intraprendere a proprie spese qualunque azione necessaria per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità e l'escussione del Pegno e la validità ed efficacia dei diritti dei Creditori ai sensi del presente Contratto di Pegno, fatte salve in ogni caso le *Legal Reservations* (come definite nel Contratto di Finanziamento);
- (ii) salvo il caso in cui tali informazioni siano già state fornite ai sensi della Documentazione Finanziaria, informare tempestivamente la Banca Agente circa ogni informazione di rilievo avente ad oggetto il Pegno, ivi inclusa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente all'Oggetto del Pegno che ne possano ragionevolmente pregiudicare la validità e/o efficacia;
- (iii) fare in modo che, con riferimento ai marchi necessari o opportuni per lo svolgimento dell'attività di volta in volta intrapresa dalla Costituente e dalle società appartenenti al suo gruppo, non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dell'Oggetto del Pegno di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, secondo comma, lett. a) e b), 24, 25 e 26 del Codice della Proprietà Industriale, ovvero agli articoli 50, 51, 52 del Regolamento sul Marchio Comunitario ovvero a qualunque altra eventuale causa di decadenza o nullità anche non riconducibile ai predetti articoli o prevista da disposizioni diverse da quelle menzionate;
- (iv) corrispondere ogni imposta e tassa dovuta per il mantenimento dei Marchi;
- (v) richiedere tempestivamente il rinnovo della registrazione dei Marchi in scadenza;
- (vi) astenersi dal modificare i caratteri dei Marchi in modo da alterarne sostanzialmente l'identità;
- (vii) senza pregiudizio per i diritti spettanti ai Creditori ai sensi del presente Contratto di Pegno, sottoscrivere, a seguito della chiusura dei Contratti di Hedging ed entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta della Banca Agente, un atto di estensione del Pegno al fine di costituire il Pegno anche a favore della Futura Controparte Hedging a garanzia dei crediti derivanti alla stessa ai sensi dei Contratti di Hedging nei confronti della Costituente, nella forma di cui all'allegato 8.1 (l' "Atto di Estensione"). Resta inteso e convenuto che l'obbligo di cui al presente paragrafo (vii) non riguarda i Contratti di Hedging conclusi, a copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di cambio valuta, con soggetti diversi da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. nonché i Contratti di Hedging conclusi successivamente alle date indicate nell'articolo 1.2 della *Hedging Letter* (come definita nel Contratto di Finanziamento).

8.2 Atto Ricognitivo

Nell'ipotesi di una successione dal lato passivo, a qualsiasi titolo, del rapporto obbligatorio presente



dalla Documentazione Finanziaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, successioni intervenute per effetto di accoli, estromissioni, fusioni e/o scissioni), la Costituente si impegna irrevocabilmente a sottoscrivere e far pervenire alla Banca Agente entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'evento modificativo della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo, un atto ricognitivo conforme al testo di cui all'Allegato 8.2.

9-4

9. ESCUSSIONE DEL PEGNO

9.1 Effetti dell'Inadempimento dei Crediti Garantiti

Al verificarsi di un Inadempimento, la Banca Agente, in nome e per conto dei Creditori, avrà il diritto di vendere l'Oggetto del Pegno. Prima di procedere alla vendita la Banca Agente, a mezzo di ufficiale giudiziario, dovrà intimare alla Costituente di adempiere ai Crediti Garantiti, avvertendola che, in mancanza, si procederà alla vendita dell'Oggetto del Pegno. La comunicazione inviata dalla Banca Agente alla Costituente ai sensi del presente articolo 9.1 (Effetti dell'Inadempimento dei Crediti Garantiti), avrà, nei confronti della medesima, gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797 primo e secondo comma del Codice, senza necessità di ulteriore intimazione. Qualora la Costituente non effettui il pagamento e/o ponga rimedio all'Inadempimento entro il termine sotto indicato, la Banca Agente potrà procedere alla vendita dell'Oggetto del Pegno.

9-5

9.2 Vendita dell'Oggetto del Pegno

In virtù di quanto disposto dall'articolo 2797 ultimo comma del Codice e senza pregiudizio per i diritti dei Creditori ai sensi dell'articolo 2798 del Codice, decorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'intimazione di cui al precedente articolo 9.1 (Effetti dell'Inadempimento dei Crediti Garantiti) e sempre che il Credito Garantito in questione non sia stato nel frattempo soddisfatto, l'Oggetto del Pegno potrà essere venduto in tutto od in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, a mezzo di intermediari autorizzati, di altra persona autorizzata a tali atti, da ufficiale giudiziario ovvero dalla stessa Banca Agente a seconda dei casi, ove applicabile. La Banca Agente dovrà dare comunicazione alla Costituente del luogo e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 5 Giorni Lavorativi di preavviso. La Banca Agente non sarà tenuta ad accettare alcuna offerta di acquisto che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere non conveniente. Resta comunque inteso che la vendita dovrà avvenire alle migliori condizioni che la Banca Agente sarà in grado di realizzare, agendo in buona fede, tenuto conto della situazione del mercato di riferimento, ove esistente, e dell'interesse dei Creditori al soddisfacimento dei Crediti Garantiti. La Costituente dovrà in ogni caso essere tempestivamente informata dei termini della vendita così effettuata. Fatto salvo quanto precede, la Costituente con il presente atto nomina irrevocabilmente la Banca Agente, che accetta, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma del Codice, quale suo mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per trasferire o altrimenti cedere a terzi, in nome e per conto della Costituente, l'Oggetto del Pegno, o parte di esso, nel caso di escussione del Pegno. Tale trasferimento e/o cessione dovrà avere luogo nel rispetto delle procedure sopra descritte e, per quanto non derogato nel presente articolo, in conformità all'articolo 2797 del Codice.


10.

10.

9.3 Modalità alternative di escussione del Pegno

E' fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento dell'Oggetto del Pegno ai sensi di legge.

10



9.4 Imputazione dei proventi della vendita dell'Oggetto del Pegno

I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno ricevuti dai Creditori dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese come segue:

- (i) in **primo luogo** e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, onorari di consulenti, spese legali, tasse e imposte) sostenuti dai Creditori relativamente: (a) alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno, (b) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita e (c) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto dei Creditori ai sensi del presente Contratto di Pegno;
- (ii) in **secondo luogo**, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti in conformità con le disposizioni della Documentazione Finanziaria.

Le eventuali eccedenze verranno corrisposte alla Costituente non appena ragionevolmente possibile.

9.5 Ulteriori formalità

La Costituente accetta che ogni soggetto che abbia acquisito diritti sui Marchi a seguito di escussione dell'Oggetto del Pegno, potrà richiedere ed ottenere, a propri costi e spese, la registrazione e/o l'annotazione presso l'ufficio di riferimento e cioè, a seconda dei casi, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Ufficio Brevetti e Marchi di singoli Paesi ovvero ogni altro ufficio competente, del proprio titolo in relazione ai diritti così acquisiti sui Marchi ed, a tal fine, si impegna a compiere ogni attività e formalità che si possa rendere necessaria.

10. LA BANCA AGENTE

10.1 Potere di rappresentanza

La Costituente prende atto che la Banca Agente avrà, in virtù dei poteri ad essa conferiti ai sensi del Contratto di Finanziamento, potere di rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, dei Creditori, in relazione al Pegno, così che i diritti e le facoltà spettanti ai Creditori, congiuntamente e/o singolarmente ai sensi del presente Contratto di Pegno ed in relazione al Pegno, potranno essere esercitati dalla Banca Agente, incluso il diritto di intraprendere ogni azione giudiziaria, anche di natura cautelare, in relazione alla tutela dei diritti di Pegno ed alla loro escussione, come sopra previsto, per conto dei Creditori.

Alla luce di quanto previsto al precedente paragrafo del presente articolo 10.1 (Potere di rappresentanza), la Costituente potrà validamente inviare ogni comunicazione solamente alla Banca Agente (anche se destinata ad un solo Creditore) e considerare ogni comunicazione proveniente dalla Banca Agente in relazione al Pegno come proveniente anche dai Creditori (o dal relativo Creditore), a meno che sia diversamente specificato nella stessa comunicazione.

10.2 Sostituzione della Banca Agente

La Costituente prende atto di quanto previsto nel presente articolo 10 (La Banca Agente) e del diritto dei Creditori, regolato dal Contratto di Finanziamento, di sostituire la Banca Agente con altro soggetto che avrà gli stessi diritti, facoltà e poteri come previsti dal presente Contratto di Pegno in qualità di mandatario con rappresentanza dei Creditori.



L'eventuale sostituzione della Banca Agente avrà effetto nei confronti della Costituente dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

11. RILASCIO DEL PEGNO

11.1 Salvo ed impregiudicato il disposto di cui al successivo articolo 11.2, il Pegno rimarrà in vigore sino al completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, salvo di quelli indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti dal Pegno), a condizione che:


- (i) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente ed integralmente adempiuto al momento della rispettiva originaria scadenza prevista dalla Documentazione Finanziaria; ed
- (ii) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al punto (i) che precede, si siano verificate in maniera soddisfacente secondo il ragionevole giudizio della Banca Agente (che agirà in buona fede) tutte le condizioni indicate nell'Allegato 11.1.

Qualora una o più delle condizioni di cui al punto (ii) che precede non si sia verificata nonostante il completo e puntuale adempimento alla scadenza di tutti i Crediti Garantiti così come indicato nel precedente punto (i), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti dal Pegno) del presente Contratto di Pegno sino:

- (i) alla scadenza del termine di cui all'articolo 67 comma 2 della Legge Fallimentare, ad eccezione di quelli indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti dal Pegno), qualora entro tale periodo il Soggetto Adempiente non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
- (ii) qualora entro il termine sopra indicato il Soggetto Adempiente fosse stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra (a) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); (b) la data di emissione della sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) avente ad oggetto i Crediti Garantiti; o (c) il decorso dei termini di cui all'articolo 69-bis della Legge Fallimentare calcolati rispetto all'ultimo atto solutorio effettuato con riguardo ai Crediti Garantiti nel caso in cui non sia stata intrapresa alcuna azione revocatoria.

11.2 Nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dalla Documentazione Finanziaria, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti dal Pegno), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti dal Pegno) del presente Contratto di Pegno sino:

- (i) alla scadenza del termine previsto all'articolo 65 della Legge Fallimentare, qualora entro tale periodo il Soggetto Adempiente non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
- (ii) qualora entro il termine sopra indicato il Soggetto Adempiente fosse stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra (a) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (b) la data della sentenza esecutiva che respinga (x) ogni azione revocatoria avente ad oggetto



i Crediti Garantiti e/o (y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare avente ad oggetto i Crediti Garantiti; ovvero

- (iii) alla data anteriore in cui si siano verificate in maniera soddisfacente secondo il ragionevole giudizio della Banca Agente (che agirà secondo buona fede) tutte le condizioni indicate nell'Allegato 11.1.

12. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

12.1 Elezione di domicilio

Ai fini del presente Contratto di Pegno, la Costituente elegge domicilio all'indirizzo rispettivamente indicato nel successivo articolo 12.2 (Comunicazioni). Presso tale domicilio eletto dalla Costituente potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Contratto di Pegno ed al Pegno costituito in forza dello stesso, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Contratto di Pegno ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.

12.2 Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente Contratto di Pegno, ovvero alla Banca Agente, dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra ai sensi del presente articolo 12 (Elezione di domicilio e Comunicazioni).

Se alla Costituente:

alla stessa, in Via Brera n. 9, Milano

All'attenzione di: Alberto Aspesi

Fax: 0331 526438

Se alla Banca Agente:

alla stessa, in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano


All'attenzione di: Dott. Gabriele Glavich - Dott.ssa Chiara Maisano

Fax: +39 02 8829 945

13. DISPOSIZIONI GENERALI

13.1 Esclusione di responsabilità e obbligo di manleva

La Costituente dichiara e prende atto che i Creditori e la Banca Agente non saranno responsabili per gli eventuali danni causati alla Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Contratto di Pegno e del Pegno con esso costituito, se non nel caso in cui sia stato accertato il loro dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui sia stato direttamente accertato il dolo o la colpa grave. La Costituente s'impegna espressamente a tenere indenne i Creditori con



riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese che possano agli stessi derivare dal presente Contratto di Pegno, con l'esclusione delle conseguenze dannose maggior costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave dei Creditori o che non siano stati altrimenti già corrisposti dalla Costituente ai sensi della Documentazione Finanziaria.

13.2 Modifica del contratto

Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto di Pegno, ovvero al Pegno con esso costituito, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dalla Costituente e dalla Banca

13.3 Contrasto di disposizioni

Le parti del presente Contratto di Pegno convengono che, in caso di contrasto tra le disposizioni del Contratto di Finanziamento e quelle del presente Contratto di Pegno, le previsioni del Contratto di Finanziamento avranno prevalenza.

13.4 Titoli

I titoli dei singoli articoli del presente Contratto di Pegno sono stati inseriti per comodità di lettura ed essi non assumono rilevanza alcuna ai fini dell'interpretazione del presente Contratto di Pegno.

13.5 Invalidità parziale

La contrarietà a norma di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Pegno non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Contratto di Pegno.

14 TASSE, IMPOSTE E SPESE

Senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 24.1(b) (*Changes to the Lenders*) del Contratto di Finanziamento, le tasse, le imposte, i costi e le spese (anche legali e notarili) relative o comunque connesse al Pegno, al presente Contratto di Pegno ed alla sua esecuzione e/o modifica e/o novazione e/o escussione sono a esclusivo carico della Costituente.

Poiché i Crediti Garantiti costituiscono obbligazioni esclusivamente della Costituente, il presente Contratto di Pegno è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli articoli 6 e 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1986, n. 131.

15 LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto di Pegno ed il Pegno costituito in forza dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

16 FORO COMPETENTE

Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente Contratto di Pegno ed al Pegno costituito in forza dello stesso. Resta comunque inappellabile il diritto dei Creditori, anche tramite la Banca Agente, di adire ogni altro giudice competente ai sensi della vigente



Albe:

(in qu

Nom

Qual

MEI

(in q

Non

Qua

Cer

(in

No:

Qu

Ba

(in

disposizioni di legge.

Alberto Aspesi & C. S.p.A.

(in qualità di Costituente)

Alberto Aspesi

Nome:

Qualifica:

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

(in qualità di Finanziatore, Banca Agente e Controparte Hedging)

Gabriele Glavich

Nome: GABRIELE GLAVICH

Qualifica: PROCURATORE

Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.

(in qualità di Finanziatore)

Gabriele Glavich




Nome: GABRIELE GLAVICH

Qualifica: PROCURATORE

Banca Popolare di Milano s.c. a r.l.

(in qualità di Finanziatore)

Gabriele Glavich



Nome: GABRIELE GLAVICH

Qualifica: PROCURATORE

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

(in qualità di Finanziatore)

Gabriele Glavich

Nome: GABRIELE GLAVICH

Qualifica: PROCURATORE

Efibanca S.p.A.

(in qualità di Finanziatore)

Gabriele Glavich

Nome: GABRIELE GLAVICH

Qualifica: PROCURATORE


Unicredit Corporate Banking S.p.A.

(in qualità di Finanziatore)

Gabriele Glavich

Nome: GABRIELE GLAVICH

Qualifica: PROCURATORE



N. 2
Cer
iscr
Bus
- A
noi
am
* A
ov
pre
occ
200
- C
do
n.
seq
*]
co
e
00
Sp
28
M
*
M
C
di
P
M
re
lu
*
le
is
n
d
3
M
*
I
4

AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dottor **LUIGI CECALA** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che i signori:

- **Alberto Aspesi**, nato a Gallarate (VA) il giorno 25 settembre 1944, non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione nonché consigliere di amministrazione della società * **ALBERTO ASPESI & C. S.P.A.**, con sede in Milano, via Brera n. 9, ove per la carica domicilia, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02683610139, munito degli occorrenti poteri in virtù di delibera consiliare del giorno 1 agosto 2008,


- **Gabriele Glavich**, nato a Pordenone (PN) il giorno 28 ottobre 1976, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale dei seguenti istituti bancari:

* **MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.**, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00714490158, munito degli occorrenti poteri in virtù di Procura Speciale autenticata da me Notaio in data 21 luglio 2008 al Numero 28993/8140 di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 il giorno 28 luglio 2008 al Numero 21088 - Serie 1T;

* **CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A.**, con sede legale in Milano, Corso Europa n. 16, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00714470150, munito degli occorrenti poteri in virtù di Procura Speciale autenticata dal Notaio Gabriele Franco Maccarini di Milano in data 25 luglio 2008 al Numero 49736 di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il giorno 30 luglio 2008 al Numero 18140 - Serie 1T;

* **BANCA POPOLARE DI MILANO - SOC. COOP. A R.L.**, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150, munito degli occorrenti poteri in virtù di Procura Speciale autenticata dal Notaio Pietro Sormani di Milano in data 23 luglio 2008 al Numero 362769 di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 il giorno 24 luglio 2008 al Numero 19213 - Serie 1T;

* **MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA**, con sede legale in Firenze, Viale Mazzini n. 46, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle




Imprese di Firenze 00816350482, munito degli occorrenti poteri in virtù di Procura Speciale autenticata dal Notaio Antonio Gunnella di Firenze in data 23 luglio 2008 al Numero 26816/10368 di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze 1 in data 23 luglio 2008 al Numero 9984 - Serie 1T;

* EFIBANCA S.P.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di di Lodi 04114020961, munito degli occorrenti poteri in virtù di Procura Speciale autenticata dal Notaio Giovanni Floridi di Roma in data 30 luglio 2008 al Numero 22887/15824 di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il giorno 31 luglio 2008 al Numero 32613 - Serie 1T;

* UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A., con sede legale in Verona, Via Giuseppe Garibaldi n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona 03656170960, munito degli occorrenti poteri in virtù di Procura Speciale autenticata dal Notaio Pietro Sormani di Milano in data 28 luglio 2008 al Numero 363310/78843 di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 il giorno 28 luglio 2008 al Numero 19743 - Serie 1T,

cittadini italiani, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza in calce e nel margine dei fogli intermedi, compresi gli allegati, la presente scrittura privata alle ore undici e trentacinque minuti, previa dispensa dalla lettura data dalle parti a me Notaio.

Milano, via Visconti di Modrone n. 21, li 4 (quattro) agosto 2008 (duemilaotto).

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the star reads "NICOLA GHIOLDI" at the top and "NOTAIO IN MILANO" at the bottom. There are also small stars on either side of the bottom text.

I ter
utili
Pre
Imj
Imj
Imj
Imj
Imj
Imj
Ri


DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO

I termini definiti nel Contratto di Finanziamento e qui richiamati avranno il medesimo significato qualora utilizzati in inglese nel presente allegato.

Prenditore delle Linee di Credito:	il Costituente
Importo Facility A:	Euro 30.000.000
Importo Facility B:	Euro 30.000.000
Importo Facility C:	Euro 30.000.000
Importo Facility D:	Euro 3.000.000
Importo Capex Facility:	Euro 5.000.000
Importo Revolving Facility:	Euro 15.000.000

- Rimborso:
- **Facility A:** sette anni dalla Closing Date (i.e. data di erogazione della Facility A, B, C e D)
 - **Facility B:** otto anni dalla Closing Date (i.e. data di erogazione della Facility A, B, C e D)
 - **Facility C:** nove anni dalla Closing Date (i.e. data di erogazione della Facility A, B, C e D)
 - **Facility D:** alla Data di Efficacia della Fusione
 - **Capex Facility:** sette anni dalla Closing Date (i.e. data di erogazione della Facility A, B, C e D)
 - **Linea Revolving:** sette anni dalla Closing Date (i.e. data di erogazione della Facility A, B, C e D)

ferma restando la facoltà e/o l'obbligo di rimborsare anticipatamente le somme erogate secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.



Tasso di interesse Facility A:

Tasso di riferimento costituito per ogni periodo di interessi dal tasso EURIBOR rilevato due giorni prima dell'inizio di tale periodo di interessi ("Tasso di Riferimento") maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i costi obbligatori eventualmente imposti al Finanziatore Originario dalla Banca Centrale Europea in relazione al Finanziamento ("Costi Obbligatori").

Tasso di interesse Facility B:

Tasso di Riferimento maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i Costi Obbligatori.

Tasso di interesse Facility C:

Tasso di Riferimento maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i Costi Obbligatori.

Tasso di interesse Facility D:

Tasso di Riferimento maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i Costi Obbligatori.

Tasso di Interesse Capex Facility:

Tasso di Riferimento maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i Costi Obbligatori.

Tasso di Interesse Revolving Facility:

Tasso di Riferimento maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i Costi Obbligatori.

Periodo di interessi:

Il periodo di uno, tre o sei mesi selezionato dal debitore in base al Contratto di Finanziamento.

Tasso di mora:

In relazione a ciascuna Facility il tasso di interesse applicabile maggiorato di un punto percentuale.

Margine:

- con riferimento alla Facility A: il 2

- con riferimento alla Facility B: il 0,5 per anno



l
a
l
d
t
t
r
c
t

d
n
s
i

l
n
e
i


i
r
e
i

i

- con riferimento alla Facility C: il 3,50% per anno
- con riferimento alla Facility D: il 1,50% per anno
- con riferimento alla Capex Facility: il 2,50% per anno
- con riferimento alla Revolving Facility: il 2,50% per anno

restando inteso che il Margine applicabile per ciascun periodo di interessi potrà essere aumentato fino alle percentuali massime qui di seguito indicate:

- con riferimento alla Facility A: il 3,00% per anno
- con riferimento alla Facility B: il 3,50% per anno
- con riferimento alla Facility C: il 4,00% per anno
- con riferimento alla Facility D: il 2,00% per anno
- con riferimento alla Capex Facility: il 3,00% per anno
- con riferimento alla Revolving Facility: il 3,00% per anno





TRADEMARK
REEL: 003850 FRAME: 0076

ALLEGATO C N. 2988/8074 REP.

CONTRATTO DI COPERTURA DEL RISCHIO TASSO

[Handwritten signature]





26th June 2008

ASPIA S.R.L.

AMENDMENT

Ref. 39104


SWAP TRANSACTION CONFIRMATION

Dear Sir,

The purpose of this letter agreement (this "Confirmation") is to confirm the terms and conditions of the Swap Transaction entered into between Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") and ASPIA S.R.L. ("Counterparty") on the Trade Date specified below (the "Transaction").

The definitions and provisions contained in the 2000 ISDA Definitions (the "Definitions"), as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. are incorporated into this Confirmation. In the event of any inconsistency between the Definitions and this Confirmation, this Confirmation will govern.

This Confirmation evidences a complete and binding agreement between the Parties as to the terms of the Transaction to which this Confirmation relates. In addition, the Parties agree to use all reasonable efforts promptly to negotiate, execute and deliver an agreement in the form of the ISDA Master Agreement (Multicurrency-Cross Border) (The "ISDA Form"), with such modifications as the Parties will in good faith agree. Upon the execution by the Parties of such an agreement, this Confirmation will supplement, form part of, and be subject to that agreement. All provisions contained or incorporated by reference to that agreement upon its execution will govern this Confirmation, except as expressly modified below. Until the Parties execute and deliver that agreement, this Confirmation, together with all other documents referring to the ISDA Form (each a "Confirmation") confirming Transactions entered into between the Parties (notwithstanding anything to the contrary in a Confirmation), shall supplement, form part of, and be subject to an agreement in the form of the ISDA Form as if the Parties had executed an agreement in such form (but



without any election in the Schedule other than in favor of English law) on the Trade Date of the first Transaction between the Parties. In the event of any inconsistency between the provisions of that agreement and this Confirmation, this Confirmation will prevail for the purposes of this Transaction..

1. The terms of the particular Swap Transaction to which this Confirmation relates are as follows:

General Terms:

Our reference: 39104
Trade Date: 13th June 2008
Effective Date: 31st March 2009
Termination Date: 28th June 2013, subject to adjustment in accordance with the Modified Following Business Day Convention.
Notional Amount: EUR 64.610.000,00 amortizing (see Annex 1)

Fixed Amounts:


Fixed Rate Payer: Counterparty
Fixed Rate Payer Payment Dates: 30th June, 30th September, 31st December and 31st March of each year commencing on 30th June 2009 up to and including the Termination Date, subject to the Modified Following Business Day Convention with adjustment.

Fixed Rate: 5,03%

Fixed Rate Day Count Fraction: Act/360

Floating Amounts:

Floating Rate Payer: Mediobanca



Floating Rate Payer
Payment Dates:

30th June, 30th September, 31st December and
31st March of each year commencing on 30th
June 2009 up to and including the Termination
Date, subject to the Modified Following
Business Day Convention with adjustment.

Floating Rate Option:

EUR-EURIBOR-TELERATE

Where:

Euribor is the rate at which euro interbank
term deposits are offered by one prime bank to
another prime bank and published at 11.00
a.m. CET for spot value (T+2)

Designed Maturity:

Three (3) months

Spread:

None

Floating Rate for Initial
Calculation Period:

t.b.d.

Floating Rate Day
Count Fraction:

Act/360

Reset Dates:

The first day of each Calculation Period

Compounding:

Inapplicable

Business Days:

TARGET Business day and Milan

Calculation Agent:

Mediobanca

Account details:

Account(s) for payments
to Mediobanca:

Intesa San Paolo S.p.A.
Filiale di Parma
ABI 03069 - CAB 12711
Conto n. 1035/96/41
IBAN: IT 74 T 03069 12711 000010359641

Account(s) for payments
to Counterparty:

please provide instructions



Documentation contact for
The Transaction:

S.I.S. - Amministrazione Titoli e Derivati
Telephone: +39 02 8829.449
Fax: +39 02 8829.847

Governing Law:

English law, provided, however, any provision to the contrary in the Agreement, when executed, shall take precedence over this election.

Mediobanca has entered into this transaction as principal.

Assignment:

Counterparty may assign its position in the transaction, in whole or in part, to another market counterparty, with the consent of Financial Institution, which consent will not be unreasonably withheld or delayed.


Offices:

- (a) The Office of Counterparty, for the this Transaction is: to be advised
and
(b) The Office of Mediobanca for this Transaction is Milan

Other Provisions:

a. Representations: Each Party represents to the other that:

- (a) **Non-Reliance.** It is acting for its own account, and it has made its own independent decisions to enter into this Transaction and as to whether the Transaction is appropriate or proper for it based upon its own judgement and upon advice from such advisers as it has deemed necessary. It is not relying on any communication (written or oral) of the other party as investment advice or recommendation to enter into this Transaction. It being understood that information and explanations related to the terms and



conditions of this transaction shall not be considered to be investment advice or a recommendation to enter into the Transaction. No communication (written or oral) received from the other party shall be deemed to be an assurance or guarantee as to the expected results of this Transaction.

(b) **Assessment and Understanding.** It is capable of assessing the merits of and understanding (on its own behalf or through independent professional advice) and understands and accepts the terms and conditions and risks of this Transaction. It is also capable of assuming, and assumes, the risks of the Transaction.


(c) **Status of Parties.** The other party is not acting as a fiduciary for or adviser to it in respect of this Transaction.

Please confirm that the foregoing correctly sets forth all the terms and conditions of our agreement with respect to the Transaction by executing this Confirmation and returning it to us using the fax number above.

Yours faithfully,


MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

By: 
Name: _____
Title: Authorized Signatory

By: 
Name: _____
Title: Authorized Signatory


Confirmed as of the date first above written:

ASPIA S.R.L

By: 
Name: _____
Title: _____

By: _____

Name: _____
Title: _____






Annex 1

Start date - End Date	Notional Amount - Eur
31 March 2009 - 30 June 2009	64.610.000
30 June 2009 - 30 June 2010	61.880.000
30 June 2010 - 30 June 2011	56.400.000
30 June 2011 - 29 June 2012	40.271.000
29 June 2012 - 28 June 2013	31.203.000

Aspi




ALLEGATO D N. 2940 / 807 DIREP.


DESCRIZIONE DEI MARCHI

[Handwritten signature]



Allegato B		Alberto Aspesi						
		PARTE I: MARCHESE NICOLA						
Nazioni	Tipologia	Classi	Marchio	Numero deposito	Numero registrazione	Data registrazione	Scadenza	
Italia	Nazionale	25	ALBERTO ASPESI	MI2000C000751	912242	14/10/2003	24/10/2010	
Italia	Nazionale	18	ALBERTO ASPESI	MI2002C003489	1002560	10/04/2006	30/06/2012	
Italia	Nazionale	03, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34	ALBERTO ASPESI	MI98C009115	845068	08/05/2001	23/09/2008	
UE	Comunitario	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	1095736	001095736	27/02/2001	06/03/2009	
Italia	Nazionale	25	ASPESI	MI2001C009237	971161	05/07/2005	05/04/2011	
Italia	Nazionale	03, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 34	ASPESI	MI98C009116	847243	30/05/2001	23/09/2008	
UE	Comunitario	03, 09, 18, 25	ASPESI	1095728	001095728	06/06/2000	05/03/2009	
UE	Comunitario	03	ASPESI	5233771	005233771	28/06/2007	01/08/2016	
UE	Comunitario	03, 09, 18	ASP351	979450	000979450	24/01/2000	05/11/2008	
UE	Comunitario	25	ASP351	366773	000366773	06/08/2006	05/08/2016	
UE	Comunitario	03, 09, 18, 25	ASPESI BLU	977520	000977520	21/02/2000	05/11/2008	






Aspesi




Alberto Aspesi & C. S.p.A.
PARTE II: MARCHI NAZIONALI STRANIERI

Nazioni	Tipo	Classi	Marchio	Numero deposito	Numero registrazione	Data registrazione	Scadenza
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, JP, LI, MC, NO, PL, PT, RU, SG, SM	Internazionale	25	ALBERTO ASPESI	460184	460184	30/03/2001 (RINNOVO)	30/03/2011
AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT	Internazionale	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	10842D/2001	760083	08/05/2001	08/05/2011
Giappone	Internazionale	18	ALBERTO ASPESI	11235D/92	592617	16/10/1992	16/10/2012
Giappone	Nazionale	25	ALBERTO ASPESI		2598145	02/12/2003 (RINNOVO)	30/11/2008
Gran Bretagna	Nazionale	48	ALBERTO ASPESI	4509505	4509505	08/09/1993	30/06/2009
Stati Uniti	Nazionale	25	ALBERTO ASPESI	73308857	1220067	14/12/1982	14/12/2012
Stati Uniti	Nazionale	18	ALBERTO ASPESI	76228143	2629916	24/09/2002	24/09/2012
AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT	Internazionale	25	ASPESI	10914D/91	569461	06/05/1991	06/05/2011
Giappone	Nazionale	25	ASPESI	2703885	2703885	01/02/2005 (RINNOVO)	28/02/2015
Giappone	Nazionale	25	ASPESI	2671421	2671421	08/06/2004 (RINNOVO)	31/05/2014
Giappone	Nazionale	03, 09, 18	ALBERTO ASPESI	24175/99	4328158	22/10/1999	22/10/2009



Aspesi

Gran Bretagna	Nazionale	25	ASPESI	1471992	1471992	05/04/2008
Stati Uniti	Nazionale	25	ASPESI	75675697	2349876	16/05/2010
Stati Uniti	Nazionale	03, 09, 18	ASPESI	75656854	2661059	17/12/2012
Svizzera	Nazionale	03, 09, 18	ASPESI	2007/1999	465971	05/03/2009
Giappone	Nazionale	25	ASP351	100207/96	4230914	14/01/2009
Stati Uniti	Nazionale	25	ASP351	76594144	3025540	13/12/2015
Svizzera	Nazionale	25	ASP351	6328/1996	442209	02/09/1996



ATTO DI ESTENSIONE

Il presente atto unilaterale è formato a [•] oggi, [•] da:

- (1) **Alberto Aspesi & C. S.p.A.**, una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Brera, n. 9, capitale sociale pari a Euro 5.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02683610139, in persona del suo legale rappresentante Sig. [•] debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza di [•] (il "Costituente");

Premesso che:

- (A) con il contratto di pegno (il "**Contratto di Pegno**") stipulato in data [•] tra il Costituente, la Banca Agente, i Finanziatori e la Controparte Hedging (come definiti nel Contratto di Pegno), il Costituente ha costituito a favore dei Creditori (come definiti nel Contratto di Pegno) un pegno sui marchi di sua proprietà individuati nell'appendice allegata al presente atto sub (A) (i "**Marchi**"), a garanzia del corretto e puntuale adempimento dei crediti nascenti a suo carico dal contratto di finanziamento, come meglio individuato nel Contratto di Pegno, stipulato in data 6 maggio 2008 tra il Costituente e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (i "**Crediti derivanti dal Finanziamento**") nonché a garanzia dei crediti nascenti dal contratto di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, come meglio individuato nel Contratto di Pegno, stipulato in data 26 giugno 2008 tra il Costituente e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (i "**Crediti derivanti dal Contratto di Copertura**") e si è impegnato a concedere la medesima garanzia a favore della/e parte/i firmataria/e dei Contratti Hedging (come definiti nel Contratto di Pegno) a seguito della sottoscrizione di tali contratti;
- (B) in data [•] sono stati sottoscritti tra Alberto Aspesi & C. S.p.A. e [•] (la "**Controparte Hedging**") i contratti a copertura del rischio valuta assunto da Alberto Aspesi & C. S.r.l. in relazione a [*descrivere operazioni denominate in USD*] per un importo massimo complessivo pari ad Euro [•]¹; tali contratti sono meglio descritti nell'appendice allegata al presente atto sub (B) ("**Contratti di Hedging**");
- (C) il Costituente non intende conferire al presente atto alcuna efficacia novativa;
- (D) salvo che qui diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente atto hanno il significato attribuito agli stessi nel Contratto di Pegno;


tutto ciò premesso, con il presente atto, il Costituente



¹ INSERIRE NOZIONALE OGGETTO DI COPERTURA

1. costituisce pegno sui Marchi e sugli altri beni e diritti indicati nell'Articolo 2 (*Oggetto del Pegno*) del Contratto di Pegno a garanzia dell'adempimento di tutti i crediti pecuniari, esistenti e/o futuri, della Controparte Hedging derivanti dai o connessi ai Contratti di Hedging (i "Crediti Hedging") e si impegna a compiere le formalità di perfezionamento di cui al successivo paragrafo 2 affinché il Pegno sia validamente costituito a garanzia, oltre che dei Crediti derivanti dal Finanziamento e dei Crediti derivanti dal Contratto di Copertura a garanzia dei quali il pegno costituito ai sensi del Contratto di Pegno continua ad essere pienamente valido ed efficace, anche dei Crediti Hedging;
2. si impegna:
 - (i) a trascrivere il presente atto in favore dei Creditori (inclusi i creditori di cui al paragrafo (i) della definizione di "Creditori" di cui al Contratto di Pegno) nel registro di riferimento, in conformità alle norme sulla trascrizione e la pubblicità del tipo di marchio considerato e cioè, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, gli Uffici Marchi e Brevetti dei singoli Paesi, nonché presso ogni altro ufficio competente, in base alle relative norme di riferimento e cioè, a seconda dei casi, agli articoli 138 e 140 del Codice della Proprietà Industriale, agli articoli 19 e 23 del Regolamento sul Marchio Comunitario, agli articoli 9 dell'Accordo di Madrid, 9-bis del Protocollo di Madrid e 20 del Regolamento di attuazione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, nonché, ove le precedenti disposizioni non fossero applicabili, ai sensi delle disposizioni sulla trascrizione e sulla pubblicità dei titoli di proprietà intellettuale previste dagli ordinamenti di singoli Paesi, congiuntamente a favore di ciascuno dei Creditori a garanzia dei Crediti e ad adempiere ad ogni opportuna formalità connessa, entro i seguenti termini:
 - (a) quanto ai Marchi ICI (come definiti nel Contratto di Pegno), entro 5 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto;
 - (b) quanto ai Marchi Nazionali Stranieri, entro 20 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Pegno;
 - (ii) a dare comunicazione alla Banca Agente, della trascrizione effettuata a norma del paragrafo che precede e a trasmettere la documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima, non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 7 Giorno Lavorativi successivi al compimento delle formalità di cui al precedente paragrafo (i);
3. si impegna ad osservare, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, gli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Pegno anche con riferimento ai Crediti Hedging ed alla Controparte Hedging.
4. Tutti gli oneri e i costi anche fiscali connessi al presente atto sono a carico dei Costituenti.
5. Il presente atto è regolato dalla legge italiana.
6. Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito al presente atto.

Alberto Aspesi & C. S.p.A.





[AUTENTICA DI FIRMA]





Appendice A dell'Atto di Estensione

MARCHI



Appendice B dell'Atto di Estensione
DESCRIZIONE CONTRATTI DI HEDGING²



² DA COMPLETARE ALLA STIPULA CON INDICAZIONE DI CONFIRMATION LETTERS (DATA E PARTI), TIPO DI CONTRATTO, NOZIONALE COPERTO, DURATA DEL CONTRATTO, ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE. IN ALTERNATIVA ALLEGARE CONFIRMATION LETTERS.



Testo dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 8.2

[SU CARTA INTESTATA DELLA COSTITUENTE]

Il presente atto ricognitivo è formato a [•] oggi, [•] da:

Alberto Aspesi & C. S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Brera, n. 9, capitale sociale pari a Euro 5.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 02683610139, in persona del suo legale rappresentante Sig. [•] debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza di [•];

Premesso che:

- (A) con il contratto di pegno (il "Contratto di Pegno") stipulato in data [•] tra il Costituente, la Banca Agente, i Finanziatori e la Controparte Hedging (come definiti nel Contratto di Pegno), la Costituente ha costituito a favore dei Creditori (come definiti nel Contratto di Pegno) un pegno su Marchi, a garanzia del corretto e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti (il tutto come definito nel Contratto di Pegno).
- (B) [la Costituente ha appreso che [•] ha trasferito a [•] [parte della/la] propria partecipazione nel contratto di finanziamento identificato nel Contratto di Pegno quale "Contratto di Finanziamento" per un ammontare in linea capitale pari a Euro [•]/[in data [•] si è verificato [descrivere evento modificativo della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo];
- (C) la Costituente non intende conferire al presente atto alcuna efficacia novativa.
- (D) I termini definiti nel presente atto ricognitivo hanno lo stesso significato attribuito agli stessi nel Contratto di Pegno.

Tutto ciò premesso,



con il presente atto la Costituente [accetta il trasferimento di cui alla premessa (B), anche ai sensi degli effetti di cui all'articolo 1248 del Codice Civile, e dà atto che, a seguito e nei limiti del trasferimento di cui alla premessa (B), [•] ha assunto, a far data dal [•], la qualità di creditore pignoratorio ai sensi del Contratto di Pegno]/[prende atto che in data [•] si è verificato [descrivere evento modificativo della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo] e riconosce che il pegno costituito ai sensi del Contratto di Pegno continua ad essere pienamente valido ed efficace];

Ai fini dell'imposta di registro si chiede che il presente atto sconti imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto avente a oggetto contenuto non patrimoniale così come disposto con risoluzione della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia - Ufficio della Fiscalità Generale Protocollo n.ro 23558/02 del 3 aprile 2002.


³ Utilizzare il wording appropriato a seconda che si verifichi una cessione del credito garantito ovvero una successione dal lato passivo del rapporto obbligatorio.

Alberto Aspesi & C. S.p.A.

[Data certa]



Aspesi



8

Condizioni per il rilascio del Pegno ai sensi dell'articolo 11

1. Dal certificato fallimentare della sezione fallimentare competente (recante data non anteriore di 5 Giorni Lavorativi rispetto a quella prevista per il rilascio del Pegno) risulti che il Soggetto Adempiente non è sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale.
2. Rilascio di una dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Soggetto Adempiente, secondo il modello qui di seguito indicato:

[SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO ADEMPIENTE]

Ci riferiamo all'articolo 11 del contratto di pegno (il "Contratto di Pegno") stipulato in data [•] tra Alberto Aspesi & C. S.p.A. (la "Costituente"), i Finanziatori e la Banca Agente (come definiti nel Contratto di Pegno).

Io sottoscritto [•] nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di [•] (la "Società"), alla luce di ogni informazione in mio possesso, e con riferimento alla situazione esistente alla data del presente certificato, dichiaro che:


- (i) la Società dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Società (a) non è in stato d'insolvenza, e (b) non esistono circostanze che possono far ragionevolmente ritenere che la Società divenga insolvente nel prossimo futuro;
- (iii) nessun bene della Società è soggetto a esecuzioni mobiliari e/o immobiliari;
- (iv) la Società non ha subito protesti negli ultimi 12 mesi.

Inoltre, alla presente data, la Società non ha deliberato il suo scioglimento o liquidazione e non ha richiesto l'ammissione a, né sono state notificate richieste scritte da parti di terzi di, Procedure Concorsuali.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di [•]

Coppia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, che si rilascia in carta libera su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.

MILANO, 3 AGOSTO 2008.



CONTRACT OF PLEDGE ON TRADEMARKS

between

(1) Alberto Aspesi & C. S.p.A., a company of Italian law, having its registered office in Milan, at via Brera No. 9, company's capital equal to Euro 5,000,000, recorded in the Corporation Register of Milan under No. 02683610139 (in the following the "**Pledger**") in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorized to sign the present contract (the "**Contract of Pledge**");

- on one part -

and

(2) MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A., a company of Italian law, company's capital equal to Euro 410,027,832.50, having its registered office in Milan, at Piazzetta E. Cuccia, 1, recorded in the Corporation Register of Milan under No. 00714490158, in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorized to sign the present Contract of Pledge (in the following "Mediobanca", "Hedging Counterparty" and also the "Agent Bank");

and

(3) Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., a company with a corporate capital of Euro 369,600,000, having its registered office in

Milan, at Corso Europa No. 16, recorded in the Corporation Register of Milan under No. 00714470150, in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorized to sign the present Contract of Pledge (in the following "Centrobanca");

and

(4) Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., a company with a corporate capital of Euro (illegible) having its registered office in Milan, at Piazza Meda No. 4, recorded in the Corporation Register of Milan, under No. 00715120150, in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorized to sign the present Contract of Pledge (in the following "BPM");

and

(5) MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., a company with a corporate capital of Euro 231,117,762.51, having its registered office in Firenze, at viale Mazzini No. 46, recorded in the Corporation Register of Firenze under No. 00816350482, in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorized to sign the present Contract of Pledge (in the following "MPS");

and

(6) Efibanca S.p.A., a company with a corporate capital

of Euro 109,696,566.00, having its registered office at Lodi, at via Polenghi Lombardo No. 13, recorded in the Corporation Register of Lodi under No. 04114020961, in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorized to sign the present Contract of Pledge (in the following "Efibanca");

and

(7) Unicredit Corporate Banking S.p.A., a company with a corporate capital of Euro 4,107,904,696.00, having its registered office at Verona, at via Giuseppe Garibaldi No. 1, recorded in the Corporation Register of Verona under No. 03656170960, in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorized to sign the present Contract of Pledge (in the following "UCB" and, together with Mediobanca, Centrobanca, BPM, MPS, Efibanca and UCB, collectively, the "**Financial Backers**")

- on the other part -

OMISSIS

2. SUBJECT MATTER OF THE PLEDGE

2.1 Pledge

The Pledger by the present Contract of Pledge constitutes a real security right on the Trademarks identified in Enclosure D, in compliance with the regulations on registration and advertising of the

type of trademark considered, i.e., depending on the particular cases, according to articles 138 and 140 of the Industrial Property Code, according to articles 19 and 23 of the Regulations on the Community Trademark, according to articles 9 of the Agreement of Madrid, 9-bis of the Protocol of Madrid and 20 of the Regulations for common accomplishment of the Agreement and Protocol of Madrid, or should not the preceding provisions be applicable, in accordance with the provisions on registration and advertising of the titles of intellectual property provided by the rules of the concerned individual Countries, jointly in favor of each of the Creditors as a guarantee for the Secured Credits (as defined in the following article 3).

2.2 Indication of the property being the subject matter of the pledge

The property and rights stated in the present article 2 (Subject Matter of the Pledge) and forming the pledge as provided by the present Contract of Pledge are hereinafter identified altogether as the "**Subject Matter of the Pledge**".

OMISSIS

5.2 Formalities for write-off of the First Pledge

(a) By signature of the present Contract of Pledge, Mediobanca gives its assent, also making an exception

to what provided by article 11 (Granting of the Pledge) of the contract for creation of the First Pledge, to write-off of the First Pledge created on the Trademarks (the essential data of which are pointed out in enclosure D), provided the same takes place in substantial contextuality with the implementation, in favor of the Creditors, of the formalities referred to in the preceding paragraph 5.1 (Formalities for creation of the Pledge), and authorizes the Pledger to produce copy of the present Contract of Pledge, depending on each particular case, with the Italian Patent and Trademark Office, the Office for Harmonization of the Home Market, the Intellectual-Property World Organization, the Patent and Trademark Offices of the individual Countries, as well as with any other competent office, so that write-off of the First Pledge should be carried out based on the relevant reference rules, i.e., depending on each particular case, based on article 140, paragraph 3, of the Industrial Property Code, on rule 35 of the EC Regulation December 13, 1995 No. 2868, as well as, should not the preceding provisions be applicable, according to the provisions on registration and advertising of the intellectual property titles provided by the rules of the concerned individual

Countries.

(b) Mediobanca also authorizes the Pledger to perform any other formality that should be necessary in order to make write-off of the First Pledge exceptionable, towards third parties, provided this write-off takes place in substantial contextuality with the implementation, in favor of the Creditors, of the formalities referred to in the preceding paragraph 5.1 (Formalities for creation of the Pledge).

OMISSIS

Alberto Aspesi & C. S.p.A.									
Part 1: ICI Trademarks									
Countries	Type	Classes	Trademark	Filing No.	Registration No.	Registration Date	Expiry		
Italy	National	25	ALBERTO ASPESI	MI2000C000751	912242	10/14/2003	10/24/2010		
Italy	National	18	ALBERTO ASPESI	MI2002C003489	1002560	04/10/2006	06/30/2012		
Italy	National	03, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34	ALBERTO ASPESI	MI98C009115	845068	05/08/2001	09/23/2008		
EU	Community	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	1095736	001095736	02/27/2001	03/06/2009	x	
Italy	National	25	ASPESI	MI2001C003237	971161	07/05/2005	04/05/2011		
Italy	National	03, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 34	ASPESI	MI98C009116	847243	05/30/2001	09/23/2008		
EU	Community	03, 09, 18, 25	ASPESI	1095728	001095728	06/06/2000	03/05/2009	x	
EU	Community	03	ASPESI	5233771	005233771	06/28/2007	08/01/2016	x	
EU	Community	03, 09, 18	ASP351	979450	000979450	01/24/2000	11/05/2008	x	
EU	Community	25	ASP351	366773	000366773	08/06/2006	08/05/2016	x	
EU	Community	03, 09, 18, 25	ASPESI BLU	977520	000977520	02/21/2000	11/05/2008	x	

Alberto Aspesi & C. S.p.A.									
Part 2: Foreign National Trademarks									
Enclosure B	Countries	Type	Classes	Trademark	Filing No.	Registration No.	Registration Date	Expiry	
	AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT	International	25	ALBERTO ASPESI	460184	460184	03/30/2004 (Renewal)	03/30/2014	
	AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, JP, LI, MC, NO, PL, PT, RU, SG, SM	International	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	10842D/2001	760083	05/08/2001	05/08/2011	
	AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT	International	18	ALBERTO ASPESI	11235D/92	592617	10/16/1992	10/16/2012	
	Japan	National	25	ALBERTO ASPESI		2598145	12/02/2003 (Renewal)	11/30/2008	
	Great Britain	National	48	ALBERTO ASPESI	4509505	4509505	09/03/1993	06/30/2009	
	United States	National	25	ALBERTO ASPESI	7330857	1220067	12/14/1982	12/14/2012	
	United States	National	18	ALBERTO ASPESI	76228143	2623916	09/24/2002	09/24/2012	
	AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT	International	25	ASPESI	10914D/91	569461	05/06/1991	05/06/2011	
	Japan	National	25	ASPESI	2703885	2703885	02/01/2005 (Renewal)	02/28/2015	
	Japan	National	25	ASPESI	2671421	2671421	06/08/2004 (Renewal)	05/31/2014	
	Japan	National	03, 09, 18	ASPESI	2417599	4328158	10/22/1999	10/22/2009	
	Great Britain	National	25	ASPESI	1471382	1471382	01/22/1993	04/06/2008	
	United States	National	25	ASPESI	7567597	2349876	05/16/2000	05/16/2010	

Alberto Aspesi & C. S.p.A.									
Part 2: Foreign National Trademarks									
Countries	Type	Classes	Trademark	Filing No.	Registration No.	Registration Date	Expiry		
United States	National	03, 09, 18	ASPESI	75656854	2661059	12/17/2002	12/17/2012		
Switzerland	National	03, 09, 18	ASPESI	2007/1999	465971	03/05/1999	03/05/2009		
Japan	National	25	ASP351	10020796	4230914	01/14/1999	01/14/2009		
United States	National	25	ASP351	76594144	3025540	12/13/2005	12/13/2015		
Switzerland	National	25	ASP351	6328/1996	442203	09/02/1996	09/02/2016		

OMISSIS

(Translated by Elda Meleri)

Elda Meleri